



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE SALUTE, POLITICHE SOCIALI
e DISABILITÀ

salute@regione.fvg.it
salute@certregione.fvg.it

tel + 39 040 377 5501
fax + 39 040 377 5523
I - 34123 Trieste, riva Nazario Sauro 8

Allegati:

Spett.

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA DELLE IMPRESE DEL FVG

DIREZIONE REGIONALE REGIONE AUTONOMA FVG

FEDERFARMA

ASSOFARM FARMACIEUNITE

Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie del FVG

Direttori Generali e Sanitari delle Aziende Sanitarie ed Enti sanitari
del FVG

Ai MMG e PLS tramite i Direttori Sanitari delle Aziende Sanitarie

E p.c.

Al Vice-Presidente della Giunta

Al Direttore dei Servizi informativi e privacy

Al Direttore del Servizio Assistenza Distrettuale e Ospedaliera

ASSOSALUTE FVG

AIOP

ANISAP

Oggetto: EMERGENZA COVID-19 - DL 30-12-2021 n. 229 "Ulteriori disposizioni in materia di contenimento della diffusione del COVID-19", modifiche dell'art. 1 del DL 33 del 16.05.2020, convertito con Legge n. 74/2020, e applicazione delle disposizioni della Circolare del Ministero della Salute del 30.12.2021

Spettabili in indirizzo,

vista la situazione epidemiologica attuale e il conseguente ritardo della presa in carico dei soggetti che sono contatti stretti o casi di COVID-19, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 1 del DL n. 33 del 16.05.2020 modificato dalla disposizione in oggetto mediante introduzione dell'art. 7-bis e 7-ter,

- 1) la quarantena precauzionale di cui al comma 7 del precitato Decreto non si applica ai contatti stretti di caso COVID-19 che siano vaccinati o guariti nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o abbiano ricevuto la dose di richiamo, pertanto

tali cittadini non sono soggetti a disposizioni interdittive da parte dei Dipartimenti di prevenzione purché indossino per 10 giorni dall'ultimo contatto con la persona positiva dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2; tali persone in caso di sintomi dopo i primi 5 giorni dal contatto devono effettuare un tampone antigenico o molecolare (presso il Dipartimento di Prevenzione o strutture sanitarie private autorizzate, non in farmacia);

- 2) Ai sensi dell'art. 7-ter del DL 229/2021 la cessazione della quarantena precauzionale dei contatti stretti di casi positivi o dell'isolamento dei casi stessi (art. 6 e 7 del DL 33/2020) consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati (strutture sanitarie private o farmacie, si ricorda che l'effettuazione del tampone in farmacia dei soggetti già positivi è subordinata all'assenza di sintomi da almeno 3 giorni). La trasmissione, con le modalità informatiche già attive, al Dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto con esito negativo determina la cessazione del regime di quarantena/isolamento.

Il Servizio Sanitario Regionale sta attivando modalità automatizzate di rilascio del certificato di guarigione/fine isolamento e fine quarantena per far fronte alla numerosità dei casi di COVID-19 e fornire ai cittadini in tempi rapidi il certificato di cui sopra per il rientro al lavoro o alle altre attività comunitarie; nelle more di tale rilascio, visto il contenuto degli articoli soprariportati, possono essere ammessi alla vita comunitaria i soggetti che hanno effettuato un test antigenico o molecolare negativo dopo il periodo di quarantena/isolamento previsto dalla Circolare del Ministero della Salute del 30.12.2021 (vedi allegato) e il cui greenpass da vaccinazione sia stato riattivato dalla trasmissione del tampone negativo nell'apposito flusso.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE CENTRALE
- dott. Gianna ZAMARO -
documento firmato digitalmente